



S.S.D. BUSCA CALCIO 1920

POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

INTRODUZIONE

*Questa POLICY per la TUTELA DEI MINORI è stata stilata dalla società **S.S.D. BUSCA CALCIO 1920** sulle linee guida sviluppate dal S.G.S. della F.I.G.C. in stretta collaborazione con la UEFA e con TERRES DES HOMMES. La policy si basa su altri importanti documenti e progetti che hanno come finalità la TUTELA DEI MINORI.*

*Questo scritto ribadisce e rafforza l'impegno della società **S.S.D. BUSCA CALCIO 1920** nel garantire che il calcio è un'esperienza positiva e divertente nonché uno sport sicuro per tutti i minori coinvolti indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'orientamento sessuale, dall'orientamento religioso, dall'etnia, dal background sociale e dal livello di abilità o disabilità.*

Il documento descrive i principi che sono alla base dell'approccio S.G.S. e UEFA alla tutela dei minori e le azioni e gli impegni presi per implementare questo approccio. L'impegno preso riflette la convinzione del S.G.S, della UEFA e di conseguenza anche della nostra società, che il ruolo del calcio può svolgere nel promuovere il benessere, lo sviluppo e la salute dei giovani, pur riconoscendo la possibilità confermata in alcuni casi a livello globale, che proprio il calcio può diventare il pretesto per situazioni potenzialmente pericolose o dannose per i minori.

Questa policy fa parte di un'ampia serie di strumenti come le linee guida, modelli, materiale di approfondimento, codici di condotta e percorsi formativi realizzati con l'obiettivo di aiutare tutti i soggetti coinvolti nel mondo del calcio giovanile per la crescita e la cura dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici.

*L'attenzione per la tutela, la salvaguardia dei minori e l'impegno per la riduzione dei relativi rischi è concentrata in tutto ciò che viene proposto e sviluppato all'interno del settore giovanile del **BUSCA CALCIO 1920**; dal reclutamento dei collaboratori, alla scelta degli sponsor, alle sedute di allenamento fino alle partite e organizzazione trasferite per tornei.*

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito di applicazione

La POLICY è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo durante la formazione e la crescita dei giovani calciatori e calciatrici sia per le società, per le scuole calcio o persone fisiche.

Articolo 2: Finalità

Questo documento è stato redatto e diffuso per stabilire linee guida e procedure utili a tutti coloro che lavorano con e per i minori in ambito calcistico e viene supportato da altre documentazioni disponibili sulla piattaforma dedicata alla TUTELA DEI MINORI.

Articolo 3: Glossario

- **ABUSO**

Usò improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di qualcosa o incapacità di agire nel modo corretto che si traducono in un danno o rischiano di arrecare danno verso un minore, al punto di compromettere il suo sviluppo.

Possono essere racchiusi in quattro definizioni: ABUSO FISICO, ABUSO EMOTIVO/PSICOLOGICO, ABUSO SESSUALE oppure TRATTAMENTO NEGLIGENTE (quest'ultimo raggruppa più definizioni, ad esempio l'incuria, la violenza o lo sfruttamento in tutte le forme compreso un utilizzo improprio di strumenti online).

- **BULLISMO**

Qualsiasi atto ad intimidire o turbare un soggetto provocando condizione di disagio, insicurezza, paura, ad esempio insulti, isolamento o esclusione, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni, comportamenti che mettano il soggetto in imbarazzo nei confronti del pubblico o davanti ad altri coetanei.

- **EMOTIVO**

Maltrattamento emotivo che può provocare gravi e persistenti effetti sullo sviluppo emotivo del bambino attraverso aggressioni, violenze verbali o pressioni psicologiche. Esempio può essere il trasmettere sensazioni di inadeguatezza o di inutilità all'interno del gruppo. L'abuso emotivo è elemento caratterizzante di tutti i tipi di abuso ma può verificarsi anche indipendentemente da questi.

- **NEGLIGENZA**

Trascurare sistematicamente e continuamente i bisogni fisici o psicologici del minore, causando danni alla stessa crescita dello sviluppo psicologico e cognitivo del minore.

- **FISICO**

Per danno fisico non si intende solo azioni svolte ad un contatto violento (colpire, percuotere, spingere) ma anche il portare ad un eccessivo stress fisico, dovuto a richieste di prestazioni al di sopra della soglia consentita oppure a una simulazione di sintomi relativi a problemi di salute, malattie o infortuni.

- **SESSUALE**

L'abuso sessuale comprende i casi di aggressione sessuale o situazioni inappropriate che il minore non è in grado di comprendere e per i quali non può fornire consenso poiché cognitivamente e psicologicamente impreparato ad affrontarli. Tale violenza può comprendere un contatto fisico indesiderato, molestie o stupro. Possono essere considerati tali anche: attività prive di contatto come ad esempio il coinvolgimento di minori nel guardare o rendersi protagonisti in produzioni di materiale pornografico o incitamenti a comportamenti sessuali inappropriati.

- **BAMBINI, RAGAZZI, MINORI**

Sono tutti i soggetti di età inferiore ai 18 anni.

- **DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI**

Persona incaricata dalla società nel ruolo di responsabile dell'implementazione e della corretta applicazione della policy per la tutela dei minori e di tutti i documenti e procedure relative.

- **DANNO**

Azioni o omissioni che compromettono la sicurezza e il benessere di un soggetto.

- **OPERATORE**

Allenatore, dirigente, arbitro, assistente, collaboratore, membro dello staff o qualsiasi soggetto responsabile di un evento o di un'attività che sia dal punto di vista tecnico, medico, amministrativo o gestionale.

- **PROTEZIONE**

Si riferisce alle azioni intraprese per tutelare categorie di minori che soffrono o che potrebbero soffrire per causa di un danno significativo.

- **CONTROLLI E PARAMETRI**

Verifiche e controlli effettuati per lo screening e per la valutazione dello status quo, al fine dell'implementazione della policy.

- **SALVAGUARDIA E TUTELA**

L'organizzazione ha la responsabilità di garantire che tutte le attività siano svolte in ambiente sicuro in modo da garantire esperienze piacevoli per tutti i minori che devono essere protetti da potenziali danni o abusi.

- **S.G.S.**

Settore giovanile scolastico della F.I.G.C. organo di sviluppo e di servizio per la promozione, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.

I CINQUE OBIETTIVI FONDAMENTALI

La policy di tutela dei minori è un'unione di strumenti incentrati su quanto previsto a livello UEFA. Si basa su cinque obiettivi o aree di intervento fondamentali per la promozione della tutela dei minori e per un completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

- **OBIETTIVO 1**

Implemento della policy gettando le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori

- **OBIETTIVO 2**

Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci

- **OBIETTIVO 3**

Sensibilizzare e formare i soggetti coinvolti in tutte le attività con i bambini, sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori

- **OBIETTIVO 4**

Lavorare di squadra per individuare e segnalare eventuali problemi, rischi e pericoli

- **OBIETTIVO 5**

Calcolare, attraverso analisi, feedback e indicatori, l'efficacia e il successo delle iniziative e delle procedure impiegate nell'ambito della tutela dei minori.

OBBIETTIVO 1

1.1 RESPONSABILITA'

- 1.1.1** *La tutela dei minori è responsabilità di tutti*
- 1.1.2** *Tutti i soggetti coinvolti nelle organizzazioni, nello svolgimento di attività o eventi organizzati dal **BUSCA CALCIO 1920** siano essi collaboratori, dirigenti o genitori stessi devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori. Essi devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei minori e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure per migliorare e aggiornare questa policy.*
- 1.1.3** *Vista la responsabilità comune e condivisa nella tutela dei minori la F.I.G.C. e il S.G.S. incoraggiano e aiutano le società affiliate nello sviluppare procedure e nel definire un'organizzazione interna basata sul contenuto della policy.*

1.2 DEFINIZIONE DI TUTELA DEI MINORI

- 1.2.1** *Ai fini della policy la tutela dei minori è definita come la responsabilità di garantire che il calcio sia un'esperienza positiva, divertente e sicura per tutti i minori e garantire a loro un posto sicuro, lontano da eventuali pericoli o abusi.*
- 1.2.2** *La tutela dei minori comprende azioni di prevenzione per diminuire eventuali pericoli o danni e azioni di risposta per intervenire in maniera adeguata.*
- 1.2.3** *Ai fini della suddetta policy e in linea con la convenzione delle nazioni unite sui diritti del bambino stipulata nel 1989. Si definisce **BAMBINO** un soggetto di età inferiore ai 18 anni.*

1.3 COSA SI INTENDE PER DANNO E ABUSO

- 1.3.1** *Tutti i soggetti che rientrano alla voce **1.1.2** devono essere consapevoli che gli abusi e i danni relativi alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca. Quasi sempre si crea una sovrapposizione e una presenza di più tipologie di abusi o danni arrecati.*
- 1.3.2** *Il danno può essere creato in più modi e solitamente va a compromettere la sicurezza e il benessere del minore. Tale circostanza può essere causata da un abuso voluto, consapevolezza da parte di un soggetto, ma può essere creata anche da una carente formazione sulle competenze necessarie ad adempire alle sue responsabilità.*
- 1.3.3** *Per abuso si intende il maltrattamento di un minore che provoca o può causare danni al bambino. Un soggetto può abusare di un minore tramite un danno diretto oppure non riuscendo a prevenire un danno da parte di un terzo soggetto. Abusi e maltrattamenti possono essere fatti da soggetti noti, ossia genitori, istruttori, parenti oppure anche se con un'incidenza minore, da soggetti estranei (esempio via web). Va specificato che abusi e maltrattamenti possono essere compiuti sia da soggetti adulti che da soggetti minori.*
- 1.3.4** *L'abuso può assumere diverse forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale e può verificarsi anche sotto forma di incuria o negligenza come scritto in apertura.*
- 1.3.5** *Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori spesso coinvolgono soggetti adulti, va sottolineato che anche i minorenni possono rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamenti, questo solitamente si presenta sotto forma di bullismo.*

1.4 ELENCO DEI RISCHI PARTICOLARI NELLA TUTELA DEI MINORI NEL CALCIO

1.4.1 Lesioni fisiche

L'eccesso desiderio di raggiungere la vittoria può aumentare una pressione nei minori che vengono spinti oltre il livello appropriato e ragionevolmente esigibile alla loro età. Questo "andare oltre" può determinare l'aggravarsi di infortuni e/o patologie.

1.4.2 Pressione sulla prestazione

La pressione eccessiva a cui sono sottoposti i calciatori e le calciatrici per riuscire a portare a casa la vittoria, o per far sì che questi riescano a mettersi in "vetrina" può creare un danno psicologico emotivo e fisico.

1.4.3 Cura della persona

I locali come spogliatoi, docce oppure sale mediche possono offrire opportunità di bullismo, opportunità di girare filmati o scattare fotografie non appropriate e non autorizzate, possono in qualche modo favorire un abuso soprattutto sessuale.

1.4.4 Trasferte, viaggi e pernottamenti

Trasferte, viaggi e pernottamenti presentano molti rischi potenziali, supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, utilizzo di alcool o droghe, reperibilità non idonea di programmi in TV o sul Web. Problemi relativi all'uso inappropriato dei social e possibilità che si verifichi un abuso sessuale.

1.4.5 Operatori e rapporti personali

Le relazioni che vengono a crearsi tra un gruppo squadra e il mister/dirigente o altro soggetto dello staff costituiscono un aspetto importante e positivo del calcio.

Molti minori sviluppano una stretta relazione con il proprio allenatore, in particolar modo quei minori con difficoltà esterne. Tuttavia, mentre la maggior parte del mister riescono a costruire una relazione sana e positiva nell'interesse dei minori a loro affidati, si possono riscontrare casistiche in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta può diventare un danno o un abuso per i bambini

1.5 COLLEGAMENTO CON LA LEGISLATURA O LE POLITICHE NAZIONALI

Questa policy stabilisce standard e requisiti per la tutela del minore. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono rispettare le normative vigenti in materia nel caso necessiti rispettare eventuali requisiti o farsi carico di determinati adempimenti.

1.6 AZIONI EXTRA CALCISTICHE

La presente policy si concentra su situazioni che si verificano e possono coinvolgere minori nelle attività direttamente svolte oppure direttamente organizzate dal **BUSCA CALCIO 1920**. Tuttavia comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano all'esterno delle attività calcistiche causati da soggetti riconoscibili tramite vestiario o eventuali marchi che richiamano in causa la società affiliata vanno in contrasto con i valori che il calcio promuove.

È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possono produrre effetti dannosi sui minori. Dove necessita si rimanda la gestione del problema ad altre associazioni o istituzioni preposte

1.7 PRINCIPI CHIAVE ALLA BASE DELLA POLICY

- 1.7.1** *Il calcio deve essere esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i minori.*
- 1.7.2** *Tutti i minori hanno pari diritti alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività indipendentemente dalla loro età, dal loro sesso, dal loro orientamento sessuale, dal loro orientamento religioso, dalla loro etnica o dal loro livello di abilità.*
- 1.7.3** *Tutte le azioni che rientrano nell'ambito "tutela del minore" devono essere una miglioria sull'interesse verso i bambini/e.*
- 1.7.4** *Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori ricoprono un ruolo importante, possono dare un apporto attivo per la loro tutela e quella degli altri minori, sebbene la responsabilità ultima rimane sempre in capo agli adulti.*
- 1.7.5** *Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, bisogna sempre valutare eventuali presenze di minori maggiormente a rischio di abuso (ad esempio bambino con disabilità).*
- 1.7.6** *Formazione e informazione sono fondamentali. La mancanza di queste due qualità aumenta il rischio di abusi o danni sui minori. Quindi bisogna essere trasparenti e aperti nel diffondere tutte le informazioni.*
- 1.7.7** *Il tema "tutela e protezione dei minori" va affrontato con serietà e professionalità.*
- 1.7.8** *La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti comprese organizzazioni, agenzie, associazioni ed enti governativi.*
- 1.7.9** *Tutti i dati personali coinvolti in eventuali casi di abuso saranno mantenuti nella massima riservatezza. Tali informazioni non possono essere divulgate a meno che non risultino necessarie per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore.*
- 1.7.10** *Tutte le azioni intraprese devono rientrare in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.*

OBBIETTIVO 2

2.1 ADOZIONE DELLA POLICY

- 2.1.1** *Questa policy è basata sulle linee guida dettate dalla F.I.G.C. e viene associata ad altri strumenti come il codice di condotta. La società **BUSCA CALCIO 1920** chiede a tutti gli operatori facenti parte del settore giovanile di accettarlo tramite firma e di impegnarsi nel rispettarlo.*

2.2 IDENTIFICAZIONE DEL DELEGATO PER LA TUTELA DEI MINORI

- 2.2.1** *La società **BUSCA CALCIO 1920** ha nominato come delegato interno per la tutela dei minori, l'attuale responsabile delle attività di base il sig. **CALVO CARLO**. Il quale dovrà fungere da raccordo con la struttura regionale e nazionale e dovrà raccogliere e analizzare segnalazioni e problematiche. Qual ora il suddetto soggetto dovesse essere esonerato da tale incarico o dovesse dimettersi dal suo ruolo, la società **BUSCA CALCIO 1920** si impegna a rinominare un nuovo delegato interno in breve tempo.*

- 2.2.2** *Il delegato oltre a raccogliere e analizzare eventuali segnalazioni dovrà fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nonché dovrà vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti messi a disposizione.*
- 2.2.5** *Il delegato è debitamente formato sui temi della tutela e protezione dei minori, la società affiliata incarica in questo ruolo un soggetto in grado di svolgere tale mansione in maniera efficiente e efficace che ha un ottimo rapporto con gli operatori sportivi e con i giovani atleti.*

2.3 ITER DI SELEZIONAMENTO DEGLI OPERATORI SPORTIVI

- 2.3.1** *La società **BUSCA CALCIO 1920** introdurrà nei confronti di tutti gli operatori sportivi (mister, dirigenti e membri dello staff) procedure di selezione più sicure allo scopo che tutti i soggetti coinvolti in un contatto diretto o indiretto con i minori siano idonei ad operare nell'ambito dell'attività giovanile.*
- 2.3.2** *Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni nonché verifiche prima e durante il periodo di inserimento in società.*
- 2.3.3** *Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con i minori, nessun soggetto può essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie. L'iter comunque prevede un momento formativo/informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori.*
- 2.3.4** *La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere conservata. I dati dei profili selezionati e i dati relativi alla selezione stessa devono essere consultabili. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy dei dati personali.*

2.4 CODICI DI CONDOTTA

- 2.4.1** *A tutte le attività che coinvolgono i minori verranno applicati dei codici di condotta tali ad indicare comportamenti e/o procedure da seguire per la tutela dei minori. In tutte le situazioni e gli ambiti relativi al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte dei minori.*
- 2.4.2** *Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività del **BUSCA CALCIO 1920** dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta allegati agli accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.*
- 2.4.3** *Tutte le violazioni dei codici di condotta devono essere tempestivamente comunicate e contestate. Le relative segnalazioni devono essere associate ad un'eventuale risoluzione del problema.*
- 2.4.4** *L'analisi di un eventuale segnalazione di violazione di condotta dovrà essere affrontata dal delegato della tutela dei minori nominato dal **BUSCA CALCIO 1920** in collaborazione con i dirigenti della stessa società e se necessario con le forze dell'ordine.*
- 2.4.5** *La società **BUSCA CALCIO 1920** adopererà le misure necessarie per prevenire eventuali casi di violazione di condotta da parte dei collaboratori SGS. Qualora dovessero riscontrarsi violazioni verranno intraprese azioni per*

la cessazione delle stesse e sanzioni per i soggetti responsabili. Allo stesso modo SGS supporta le società nella corretta applicazione dei codici.

- 2.4.6 *In caso di violazioni è opportuno considerare sospensione soggetto dalle attività fino all'accertamento dei fatti.*
- 2.4.7 *I codici di condotta possono contenere misure disciplinari in caso di violazione. Le misure e le sanzioni potranno variare da un richiamo verbale a una sospensione fino ad arrivare all'allontanamento definitivo del soggetto.*
- 2.4.8 *I codici di condotta vengono applicati fatte salve eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza penale.*

2.5 SUPERVISIONE E IMPIEGO DEGLI OPERATORI SPORTIVI NELLE ATTIVITA'

- 2.5.1 *Quando l'attività coinvolge minori dovrebbero essere sempre impegnati 2 adulti. Stante le difficoltà che potrebbero riscontrarsi nell'adempire a questa previsione, le attività devono svolgersi in luoghi aperti dove l'osservazione del lavoro svolto sia sempre agevole. Andrebbero preferite attività di gruppo rispetto al lavoro individuale che coinvolge un solo minore e un solo adulto.*
- 2.5.2 *Il numero di operatori sportivi deve garantire un'adeguata supervisione dei minori, tenuto conto dell'età e delle abilità dei giocatori. In fase di progettazione e organizzazione il rapporto operatori sportivi/minori è considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi.*
- 2.5.3 *la società BUSCA CALCIO 1920 , in linea con il S.G.S. si impegna a mantenere un rapporto adulto/minore con il seguente parametro:*

dai 13 ai 18	1/10
dai 9 ai 12	1/8
dai 5 ai 8	1/6
sotto i 5	1/3
- 2.5.4 *Se il numero di adulti non è sufficiente per raggiungere il livello di supervisione richiesto bisogna considerare una rimodulazione dell'attività o sospensione/annullamento dell'attività.*
- 2.5.5 *In caso di assistenza sanitaria i minori devono essere affiancati da un soggetto maggiorenne o da un suo coetaneo durante il trattamento dell'operatore sanitario.*
- 2.5.6 *Per garantire la privacy dei minori, i locali spogliatoi e docce devono essere sorvegliati. Solo adulti responsabili della supervisione dei minori possono accederci. Le procedure e modalità di accesso a tali aree devono essere definite e condivise.*
- 2.5.7 *In caso di pernottamento (esempio torneo su più giorni) un minore non può stare in camera con un operatore sportivo (salvo esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori).*
- 2.5.8 *Chiare procedure da applicare in caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore a altrettanto chiare procedure da applicare in caso un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine dell'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato.*

- 2.5.9** *I genitori dovranno firmare un'autorizzazione che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore se non possono accompagnare loro stessi il figlio durante una trasferta.*

2.6 VISITATORI E SPETTATORI

- 2.6.1** *La società **BUSCA CALCIO 1920** come tutte le società affiliate si impegna, nel corso di attività e competizioni ove è previsto il libero accesso alla struttura, a condividere con i visitatori e gli spettatori i principi della policy della quale devono essere accettate le condizioni.*
- 2.6.2** *Ai visitatori/spettatori/addetti stampa/fotografi non è consentito rimanere da soli con i minori ma è sempre necessaria la presenza di un supervisore salvo che l'adulto non sia parente con quest'ultimo.*
- 2.6.3** *Per non violare la sicurezza e il benessere dei minori i soggetti esterni (salvo legami di parentela) non devono avere rapporti con i minori. Le informazioni private come contatti telefonici o indirizzi dei minori non possono essere forniti a tali soggetti.*

2.7 MATERIALE VIDEO/FOTOGRAFICO E SICUREZZA ON LINE

- 2.7.1** *Necessario acquisire liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori per poter utilizzare materiale fotografico o video che ritragga un minore.*
- 2.7.2** *Divieto di divulgare immagini che risultino offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento.*
- 2.7.3** *Effettuare una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori e adottare misure per riduzione eventuali rischi.*
- 2.7.4** *La società **BUSCA CALCIO 1920** segue le linee guida del S.G.S. sul corretto uso della tecnologia in relazione alla tutela dei minori e all'attivazione della policy.*
- 2.7.5** *Qualora dovessero essere ricevuti via web materiale offensivi o non idonei non richiesti sarà cura del delegato per la tutela del minore di riferimento segnalare l'accaduto per una risoluzione da parte di esperti.*

2.8 COLLABORAZIONI, PARTNER SHIP, SPONSORIZZAZIONI

- 2.8.1** *Grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni instaurate con l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.*
- 2.8.2** *Dovessero sorgere dubbi sull'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per accertare e risolvere eventuali problematiche.*

OBBIETTIVO 3

3.1 SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE

- 3.1.1** *Tutti i soggetti impegnati nelle attività del settore giovanile del **BUSCA CALCIO 1920** essi siano operatori sportivi, collaboratori , membri dello staff , genitori stessi , tutti i bambini e ragazzi devono essere informati sui contenuti della policy e devono essere messi in condizioni di saper riconoscere e segnalare una situazione di abuso.*
- 3.1.2** *SGS mette a disposizione per le società affiliate e per gli operatori sportivi dei contenuti formativi dedicati alla tutela dei minori. La società **BUSCA CALCIO 1920** si impegna a promuovere e diffondere tali contenuti.*

3.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI

- 3.2.1** *La valutazione dei rischi è uno strumento utile per la tutela dei minori. Questo strumento serve a trovare i punti critici che possono essere dannosi per i minori e può dare delle azioni preventive che assicurano uno svolgimento delle attività in sicurezza.*
- 3.2.2** *La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività.*
- 3.2.3** *Se durante la valutazione dei rischi si arriva alla conclusione che non è possibile garantire la sicurezza richiesta l'evento o l'attività programmata va rivalutata o annullata.*
- 3.2.4** *I contatti e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici devono essere raccolti prima che questi iniziano l'attività. Tali informazioni devono essere rese disponibili a tutti coloro che sono incaricati della tutela dei minori durante attività o eventi. Queste informazioni sono necessarie per la prevenzione dei rischi e per l'eventuale gestione di situazioni di emergenza.*
- 3.2.5** *Le misure predisposte per la gestione dei rischi devono essere aggiornate, in modo tale che eventuali azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.*

3.3 CREARE UN CANALE SICURO PER LE SEGNALAZIONI

- 3.3.1** *Stabilire e comunicare procedura chiara ed accessibile per tutte le segnalazioni di situazioni di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti.*
- 3.3.2** *Uno schema che illustri l'iter di gestione delle segnalazioni deve essere noto a tutti i soggetti interessati. Il punto di riferimento sarà sempre il delegato per la tutela dei minori.*
- 3.3.3** *Lo schema che illustra l'iter di gestione delle segnalazioni stabilito a inizio anno va condiviso e discusso con eventuali soggetti terzi (istituzioni, associazioni o forze dell'ordine).*

- 3.3.4** *La piattaforma realizzata dalla FIGC consente di effettuare eventuali segnalazioni circa abusi anche in forma anonima e tali segnalazioni giungeranno direttamente al SGS.*
- 3.3.5** *SGS garantisce la totale riservatezza del processo e dei documenti ai quali dovesse avere accesso nel corso dello studio delle procedure richieste.*
- 3.3.6** *Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non sarà possibile sanzionare il soggetto che ha effettuato la segnalazione a meno che quest'ultimo non abbia intrapreso un comportamento dannoso verso altri soggetti.*
- 3.3.7** *Tutti i dati raccolti e acquisti a seguito ad eventuali segnalazioni devono essere conservati secondo le vigenti normative in materia e tratta con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.*
- 3.3.8** *Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico e tutte necessitano di adeguata risposta secondo quanto stabilito dalla policy.*

OBBIETTIVO 4

4.1 CREAZIONE DI LINGK CON ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA TUTELA DEI MINORI

- 4.1.1** *Necessario intraprendere proficui rapporti di collaborazione con forze dell'ordine, agenzie o associazioni che si occupano di tutela dei minori per facilitare eventuali rinvii di casi dubbi e per poter beneficiare di supporto o consulenza laddove ser*
- 4.1.2** *I contatti locali dovrebbero essere preventivamente individuati per facilitare procedure di rinvii di eventuali casi che necessitano di una gestione da parte di autorità.*
- 4.1.3** *Il delegato per la tutela dei minori è incoraggiato a seguire corsi di formazione o incontri organizzati da altri enti per approfondire le conoscenze in materia.*

4.2 SEGNALAZIONI E MISURE DI FOLLOW-UP

- 4.2.1** *Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare un soggetto minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione il quadro normativo e i principali interessi del minore devono essere sempre presi in considerazione.*
- 4.2.2** *Possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione figure mediche o psicologiche, importante che il loro intervento venga registrato.*
- 4.2.3** *I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e le forme previste.*

OBBIETTIVO 5

- 5.1 *La responsabilità ultima per la tutela dei minori e per l'attivazione della policy resta in capo alla FIGC-SGC.*
- 5.2 *Annualmente la FIGC effettuerà una valutazione della policy e della relativa attuazione sul territorio.*
- 5.3 *Sulla base di tale valutazione sarà sviluppato un piano d'azione annuale per risolvere eventuali problematiche nell'attivazione delle policy e ridurre i rischi.*
- 5.4 *Almeno ogni 3 anni SGS chiederà ai coordinamenti regionali SGS una valutazione della situazione delle società affiliate del territorio di riferimento per poter redigere un documento unitario a livello nazionale.*
- 5.5 *La presente policy per la tutela dei minori sarà riesaminata ed eventualmente aggiornata periodicamente.*
- 5.6 *Periodicamente SGS può richiedere una valutazione esterna circa l'attivazione della policy e delle relative procedure.*

Questa policy viene adottata dal Busca Calcio 1920 in data 26/02/2021 ed entra in vigore lo stesso giorno.

Il Busca Calcio 1920 potrà adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l'attivazione della presente policy.

Per domande relative a questa policy si prega di contattare segreteria@buscacalcio1920.it

TIMBRO SOCIETARIO

IL PRESIDENTE
